



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 463 del 31-07-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al Fg. 121 part.III H, e dell' edificio ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al Fg. 121 part.III 516,560 e 561, in Via Manzoni e Via Pietro. Autorizzazione al subappalto per i lavori di cernita e catalogazione e trasporto delle opere d' arte. CUP F57G18000030001 CIG 7796975B4E.
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si *proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni*;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 Omissis...” 4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019” ... Omissis.

CONSIDERATO:

che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;

che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;

l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’vento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIa H, ed ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto a fg. 121 part.IIe 516 560 e 561, in Via P. Micca e Via Manzoni, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 282 del 07/08/2018, relativa alle vie pubbliche Via Manzoni e Via Pietro Micca, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e del Seminario Vescovile a tutela delle pubbliche vie e per la salvaguardia dei beni tutelati;

VISTO il Nulla Osta della Regione Umbria n. 75 del 23/01/2019, acquisito al Prot. Com.le n.1543 del 25/01/2019 che autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'rt. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

PREMESSO

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza del manufatto;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.76 del 13/02/2019 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Seminario Vescovile tratto Via Manzoni e Via P. Micca alla Società Giannantoni Ingegneria e si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Giannantoni e si approvava la spesa prevista;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 27/02/2019 si dava avvio alla procedura di gara;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell' rea Lavori Pubblici Ambiente e Sviluppo Economico n. 119 del 25/02/2019 e si affidavano, in via provvisoria, per i lavori di messa in sicurezza in oggetto alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg) in Viale della Stazione n. 21 P.Iva IT01487390542;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina distinta al Catasto al Fg. 121 part.IIa H e dell' edificio Ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al Fg. 121 part.IIe 516, 560,561 in Via Manzoni e in Via Pietro Micca danneggiati dagli eventi sismici del 2016, a tutela della pubblica

incolumità;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019 a seguito dalle verifiche, previste dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg);
- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta L.E.S.A. s.r.l. sono regolati con il contratto d' appalto Rep. n. 4151 del 09/05/2019 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 9 del 17/05/2019) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio Ex Seminario Vescovile in Norcia;
- Che con nota n. 0007196 del 12/04/2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Umbria, a seguito del sopralluogo congiunto del 08/04/2019, richiedeva di provvedere con la massima sollecitudine a prelevare e trasportare al Deposito di Santo Chiodo le opere d' arti rinvenute in un locale, non ispezionabile in fase di progettazione, sottostante l' abside della chiesa;
- Che per eseguire le operazioni di prelievo in sicurezza delle opere d' arti alloggiate nel locale sottostante l' abside della Chiesa è necessario rimuovere il notevole volume di macerie presenti e altresì puntellare il locale;
- Che l' Ing. Andrea Giannantoni, in qualità di direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 106 comma 1 lett. C e art. 149 comma 2 del D.Lgs 50/2016, consegnata al Prot. Com.le n. 9907 del 16/05/2019;
- Che con nota del 14/06/2019, acquisita al Prot. Com. le n. 12360 del 17/06/2019, la Regione Umbria autorizzava ad utilizzare le economie di gare per le lavorazioni in variante con il Nulla Osta n. 75/bis del 11/06/2019;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 19/06/2019 si approvava la perizia di variante per i lavori in favore della ditta L.E.S.A. s.r.l.;

CONSIDERATO:

- che con nota del 29/07/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 15670 del 29/07/2019, ed integrazione acquisita al Prot. Com.le n. 15826 del 30/07/2019 l' impresa affidataria dei lavori L.E.S.A. s.r.l., con sede in Norcia (Pg), provvedeva a richiedere autorizzazione al subappalto, per i lavori di cernita catalogazione e trasporto delle opere d'arte rinvenute nel locale sottostante la Chiesa, in favore della ditta COO. BE.C. Cooperativa beni Culturali Società Cooperativa, con sede in Spoleto in Zona Industriale Santo Chiodo Via dei Vetrai n. 19, P.Iva 00429300544;
- con la stessa veniva trasmesso lo schema di contratto di subappalto sottoscritto tra le parti,
- Inoltre :
 - veniva dichiarata da parte dell' Impresa L.E.S.A. s.r.l. l' insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell' art. 2359 del Codice Civile nei confronti dell' impresa appaltatrice;
 - l' assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all' art. 80 del D. Lgs.n 50/2016;
 - veniva stabilita la corresponsione in favore della ditta subappaltatrice di un prezzo pari a € 10.990,00 come corrispettivo complessivo per i lavori di cernita catalogazione e trasporto delle opere d'arte rinvenute nel locale sottostante la chiesa, per una costo di lavorazione pari a € 12.195,00 quindi nei limiti imposti dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - veniva stabilito che il pagamento del subappaltatore sarà eseguito direttamente dalla ditta L.E.S.A. s.r.l. previa presentazione di regolare fattura;
- Inoltre con la stessa nota venivano trasmesse la documentazione della ditta COO. BE.C. Cooperativa beni Culturali Società Cooperativa:
 - l' iscrizione nell' Anagrafe Antimafia degli esecutori;
 - la dichiarazione sostitutiva comprovante l' assenza delle condizioni di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia dalla quale risulta l' iscrizione dell' impresa subappaltatrice al numero PG –109888;
 - il Durec con scadenza il 18/10/2019;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste dall' art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 per la legittimità del subappalto;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l' autorizzazione medesima;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 31/07/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di affidare gli interventi di che trattasi;
- Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
- Visto l' art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 13/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019;
- Visto il Contratto d' appalto rep. n. 4151 del 09/05/2019;
- Visto il Nulla-Osta n. 75 del 23/01/2019;
- Visto il Nulla-Osta n. 75/bis del 11/06/2019;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli enti Locali";

Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DISPONE

1. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio
2. Di autorizzare la ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg), appaltatrice dei lavori in "Somma Urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al Fg. 121 part.IIa H, e dell' edificio ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al Fg. 121 part.IIe 516,560 e 560, in Via Manzoni e Via Pietro Micca" a subappaltare alla ditta COO. BE.C. Cooperativa beni Culturali Società Cooperativa , con sede in Spoleto (Pg) in Zona Industriale Santo Chiodo, in Via dei Vetrai 19 P.Iva 004293000544, per le lavorazioni di cernita catalogazione e trasporto delle opere d' arte rinvenute nel locale sottostante la chiesa;

3. Che l' importo contrattuale non dovrà in alcun modo superare il limiti di legge imposti dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di dare atto che:
le modalità esecutive dell' opera a seguito di subappalto richiesto non vengono alternate, cosicchè l' impresa appaltatrice L.E.S.A. s.r.l. resta responsabile dell' opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;
l' impresa appaltatrice dovrà trasmettere, prima dell' ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. dell' impresa subappaltatrice, ai sensi dell' art. 105 del D.Lgs. 50/2016
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'ente;
5. Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa:
verrà pubblicata all' albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 01-08-2019 al 16-08-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti